



Tribunale Ordinario di Modena

(SEZIONE SECONDA CIVILE)

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3777/2024**

tra

Parte_1

ATTORE

e

CP_1

CONVENUTO

Oggi 23 aprile 2026 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.

All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.

Il Giudice

(dott. Roberto Masoni)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3777/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. RAO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 20 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. RAO ALESSANDRO

ATTORE

Contro

CP_1 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLI STEFANO e dell'avv. PEDERZINI GIOVANNA (C.F._1) VIA A. NARDI N. 5 41100 MODENA; , elettivamente domiciliato in VIA LARGO GARIBALDI 2 MODENA presso il difensore avv. CIPOLLI STEFANO

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Parte_1 ha opposto il decreto ingiuntivo pronunciato ad istanza di CP_1 (già CP_2 CP_1 portante condanna al pagamento della somma di € 10.009,50. In particolare, si assume che

il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.

La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.

II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.

Il monito è stato pronunziato ad istanza di **CP_1** a fronte di mancato pagamento della somma di € 4600 e della penale dovuta prevista dalle condizioni generali di vendita, in caso di inadempimento e risoluzione per grave inadempimento delle forniture di merce.

Si assume che, stante il successivo pagamento, la risoluzione del contratto e l'applicazione della penale non sarebbero dovute.

III. E' pacifico che il pagamento della somma di € 4600 sia avvenuto da parte della debitrice, con ritardo, ossia a distanza di tre mesi rispetto alla scadenza prevista al 31 luglio 2023.

Ciò ha comportato da parte della venditrice la risoluzione degli ordini successivi, con l'applicazione della penale del 50%.

In vero, a fronte del pacifico pagamento, avvenuto a solo tre mesi di distanza della scadenza, non è giustificata la risoluzione del contratto, a cagione della *"gravità dell'inadempimento"*, come esige l'art. 1455, in combinato disposto con l'art. 1453 c.c.

E' certo che un pagamento effettuato tre mesi dopo rispetto alla scadenza dell'obbligazione, si rivela inidoneo a *"turbare l'equilibrio contrattuale"* (ex multis, a partire da Cass. 26 luglio 1946, n. 1013; Cass. 23 luglio 1966, n. 2031) ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale (Cass. 13 febbraio

1990, n. 1046); né risulta un particolare "interesse della controparte all'esatto tempestivo adempimento" (v. Cass. 5 settembre 1997, n. 10.844; Cass. 29 settembre 2000, n. 12.953).

Consegue pertanto che non risulta alterata l'economia del contratto per effetto del ritardo nel pagamento, in quanto nella specie limitato a soli tre mesi rispetto alla pattuita data di scadenza.

Consegue così la non risolubilità del contratto di compravendita per grave inadempimento di **Parte_1** e l'inapplicabilità della penale e quindi discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da **Parte_1** con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 9 luglio 2024,

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4700 (di cui € 200 per anticipazioni), oltre accessori di legge.

Modena lì, 27 aprile 2026

Il Giudice

(dr. Roberto Masoni)

